



# COMUNE DI CAPRARICA DI LECCE

Prov. Di Lecce - L.go San. Marco - 73010 Caprarica di Lecce -

tel. 0832-825489 - fax 0832-825561 - n. verde 800-259728

C.F. 80010610758 – P.I. 03355100755

## Copia di Deliberazione della Giunta Comunale N. 3 DEL 10/01/2019

**OGGETTO:** Ricorso alla somministrazione di lavoro - Indirizzi

L'anno **2019**, addì **10** del mese di **gennaio**, alle ore **13:00** nella sala delle Adunanze del Comune suddetto,, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori.

	PRESENTI	ASSENTI
GRECO Paolo	Sì	
LETTERE Paolo	Sì	
PERRONE Vincenzo Francesco	Sì	

Constatata la legalità dell'adunanza, Paolo GRECO, SINDACO del Comune, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Partecipa, il SEGRETARIO del Comune Dott. Paolo PALLARA

### PARERI AI SENSI DEL T.U.E.L. APPROVATO CON D.LGS. N°267/2000

**Visto:** Si esprime **FAVOREVOLE** ai sensi dell'art. 49 – comma 1 e 147 bis D. Lgs. n. 267/2000 – in ordine alla regolarità tecnica.

Data 31/12/2018

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to Paolo GRECO

**Visto:** Si esprime **FAVOREVOLE** ai sensi dell'art. 49 – comma 1 - D. Lgs. n. 267/2000 – in ordine alla regolarità contabile.

Data 31/12/2018

**IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA**

F.to Paolo GRECO

## LA GIUNTA COMUNALE

**Premesso** che, ai sensi del disposto di cui all'art. 36 d.lgs. 165/2001 s.m.i., le pubbliche amministrazioni possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti e ferme restando la temporaneità e la eccezionalità delle esigenze alla base del ricorso a tali tipologie contrattuali;

Invero:

- il succitato art. 36, al comma 1, individua i contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato quale unica tipologia contrattuale cui le pubbliche amministrazioni possono fare ricorso per il soddisfacimento di esigenze connesse al proprio fabbisogno ordinario;
- al comma secondo limita la possibilità del ricorso alle tipologie contrattuali flessibili di impiego del personale per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale;

**Premesso**, altresì, che:

- il medesimo art.36, facendo salva la competenza delle Amministrazioni in ordine alla individuazione delle necessità organizzative in coerenza con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni, rinvia ai contratti collettivi nazionali la disciplina dei contratti di lavoro a tempo determinato e della somministrazione di lavoro, in applicazione di quanto previsto dal Decreto Legislativo 6 settembre 2001 n.368 e dal Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n.276 per quanto riguarda la somministrazione di lavoro, nonché da ogni successiva modificazione o integrazione della relativa disciplina con riferimento alla individuazione dei contingenti di personale utilizzabile;
- la disciplina di cui al d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 – Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30 – all'art. 1, comma 2, esclude l'applicazione delle proprie disposizioni alle pubbliche amministrazioni, fatta salva l'eccezione prevista dall'art. 86, comma 9, per la quale la disciplina della somministrazione di lavoro trova applicazione solo per quanto attiene alla somministrazione di lavoro a tempo determinato;

**Richiamato** l'art.9 comma 28 del D.L. 78/2010, convertito nella Legge n.122/2010 s.m.i., per il quale:

· *“A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009 ... “;*

· *... Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale... Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo e' computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009”;*

**Dato atto** che le Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei Conti, con la deliberazione n. 11/CONTR/2012, depositata in data 17 aprile 2012, rispondono alla questione di massima deferita dalla sezione di controllo per la Lombardia (delibera n. 36/2012/QMIG), relativa alla corretta interpretazione delle modalità per l'applicazione agli enti locali di piccole dimensioni dei limiti posti dal succitato art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, come di seguito:

- I limiti alla spesa per i contratti del personale temporaneo o con rapporto di lavoro flessibile, introdotti dall'art. 9 comma 28 del DL n. 78 del 31 maggio 2010 costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica nei confronti degli enti di autonomia territoriale. Gli enti locali sono tenuti pertanto a conformarsi ai principi suddetti e applicano direttamente la norma generale così come formulata, suscettibile di adattamento solo da parte degli enti di minori dimensioni per salvaguardare particolari esigenze operative;

- L'adattamento della disciplina sostanziale è deferito alla potestà regolamentare degli enti locali;
- Nel solo caso in cui l'applicazione diretta potrebbe impedire l'assolvimento delle funzioni fondamentali degli enti è possibile configurare un adeguamento del vincolo attraverso lo specifico strumento regolamentare;
- Resta comunque ferma l'esigenza che vengano raggiunti gli obiettivi di fondo della disciplina e che venga assicurata la riduzione di spesa nell'esercizio finanziario per le forme di assunzione temporanea elencate;

**Visto** il regolamento comunale per l'applicazione dei limiti allo svolgimento del lavoro flessibile e/o temporaneo – Art. 9, comma 28 d.l. 78/2010 – approvato con propria precedente deliberazione n. 10 del 2017;

**Visto**, altresì, il disposto di cui all'art. 4 del suddetto regolamento, il quale legittima il ricorso alle forme flessibili di impiego in deroga all'art. 9, comma 28 succitato, se dalla diretta applicazione della disposizione possa risultare compromesso l'assolvimento delle funzioni fondamentali del Comune, in conseguenza della ridotta struttura organizzativa dell'Ente, tale da rendere impossibile l'adeguato svolgimento delle funzioni minime essenziali;

**Dato atto** che, con la locuzione “funzioni fondamentali”, il regolamento intende fare riferimento alle funzioni individuate dall'art. 14 comma 27 D.L. 78/2010 s.m.i., tra le quali, la funzione *organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo*;

**Dato atto**, altresì, che, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del regolamento, il ricorso alle forme contrattuali flessibili di impiego non comporta, in ogni caso, alcuna deroga ad ogni altro vincolo, divieto o limitazione imposti dalla legislazione nazionale in materia assunzionale;

**Evidenziata** la condizione in cui attualmente versa l'ufficio tecnico comunale, come da propria deliberazione n. 138/2016 e s.m. di rideterminazione della dotazione organica comunale, costituito come di seguito:

- da una unità di Istruttore direttivo tecnico – D3 – Responsabile di P.O. - in convenzione al 50% con il Comune di Castrì di Lecce e, peraltro, fruente permessi studio ai sensi di legge;
- una unità di categoria A;
- un posto oggi vacante di categoria C – Istruttore tecnico per il quale è in corso procedura concorsuale per la copertura dello stesso;

**Dato atto** che la predetta condizione strutturale dell'ufficio, evidentemente deficitaria e carente, non consente di garantire speditezza all'azione amministrativa e, soprattutto, mette l'unica unità presente nelle condizioni di non poter provvedere, nei termini di legge, alla definizione delle pratiche e al rispetto delle tempistiche di conclusione dei procedimenti;

**Dato atto**, altresì, che tale situazione non consente di rendere all'utenza un servizio celere ed efficiente e pone gravi limitazioni all'operare dell'Ente;

**Evidenziato**, altresì:

- la somministrazione di lavoro, con il nuovo codice dei contratti, è da considerare un servizio rientrante nella disciplina del codice stesso, e invero, il d.lgs. 50/2016 sopprime l'allegato IIB al d.lgs. 163/2006, implicando, così, l'impossibilità di continuare a considerare come contratti esclusi i servizi di collocamento e reperimento di personale, tra i quali, appunto, la somministrazione di lavoro;
- la somministrazione di lavoro passa da servizio escluso dal campo di applicazione del codice a servizio incluso;
- trova, in ogni caso applicazione il disposto di cui all'art. 36, comma 2 lettere a) e b) in riferimento ai contratti sotto soglia;

**Considerato** che:

- il trattamento economico mensile spettante per il profilo professionale è calcolato in base alle disposizioni del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro;
- il somministratore è tenuto al pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico ed al versamento dei contributi previdenziali e che tuttavia i relativi oneri sono a carico dell'ente utilizzatore cui provvede mediante rimborso degli stessi al somministratore;
- il contratto intercorre tra l'Amministrazione utilizzatrice e l'agenzia di somministrazione, mentre la relazione contrattuale si instaura tra il lavoratore somministrato e l'agenzia;

**Valutata** la necessità di avvalersi di una figura professionale di categoria “C” a supporto dell'Ufficio tecnico comunale, da reclutarsi mediante ricorso alla tipologia del contratto di somministrazione a tempo determinato, per ore 24 settimanali, dando atto che il rapporto verrà instaurato per un periodo pari a dodici mesi a decorrere dalla sottoscrizione del relativo contratto con l'agenzia individuata;

**Ritenuto**, a tal fine, necessario assegnare al Responsabile del Settore tecnico le risorse necessarie per l'affidamento del contratto di somministrazione di cui sopra, la cui spesa trova copertura finanziaria nel competente capitolo del

redigendo Bilancio di previsione, in relazione al corrente esercizio finanziario;  
Acquisiti i pareri ex art.49 Tuel 267/00;  
All'unanimità dei consensi espressi nelle forme di legge,

### **DELIBERA**

1. di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di avvalersi di una figura professionale di categoria "C" a supporto dell'Ufficio tecnico comunale, da reclutarsi mediante ricorso alla tipologia del contratto di somministrazione a tempo determinato, dando atto che il rapporto verrà instaurato per un periodo pari a dodici mesi e per 24 ore settimanali a decorrere dalla sottoscrizione del relativo contratto con l'agenzia individuata;
3. di assegnare al Responsabile del Settore tecnico le risorse necessarie per l'affidamento del contratto di somministrazione di cui sopra, la cui spesa preventivata di € 28.000,00 trova copertura finanziaria nel competente capitolo del redigendo Bilancio di previsione, in relazione al corrente esercizio finanziario;
4. dare atto che:
  - il trattamento economico mensile spettante per il profilo professionale è calcolato in base alle disposizioni del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro;
  - il somministratore è tenuto al pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico ed al versamento dei contributi previdenziali e che tuttavia i relativi oneri sono a carico dell'ente utilizzatore cui provvede mediante rimborso degli stessi al somministratore;
  - il contratto intercorre tra l'Amministrazione utilizzatrice e l'agenzia di somministrazione, mentre la relazione contrattuale si instaura tra il lavoratore somministrato e l'agenzia;
5. Dare atto che:
  - la somministrazione di lavoro, con il nuovo codice dei contratti, è da considerare un servizio rientrante nella disciplina del codice stesso;
  - trova, in ogni caso applicazione il disposto di cui all'art. 36, comma 2 lettere a) e b) in riferimento ai contratti sotto soglia.
6. Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 d.lgs. 267/2000 s.m.i.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

**SINDACO**  
F.to Paolo GRECO

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to Dott. Paolo PALLARA

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio del Comune in data 22/01/2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 267/00.

Dalla residenza municipale, addì 22/01/2019

**IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE**

---

A norma del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 267/00, si attesta che la presente deliberazione,

[ ] diverrà esecutiva decorsi giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 – 3° comma

[ X ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to Dott. Paolo PALLARA

---

Per copia conforme all'originale

Caprarica di Lecce,

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to Dott. Paolo PALLARA

---

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente nella banca dati dell'Ente.

---